

Codice di condotta dei fornitori

Hydro mira a essere un leader di settore solido e redditizio che opera all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità. Attraverso i nostri prodotti, le nostre operazioni e la nostra catena di fornitura andiamo a influire sulle persone e sul pianeta. I requisiti contenuti nel presente Codice di condotta per i fornitori si basano su principi riconosciuti a livello internazionale (vedere i riferimenti alla fine) e riflettono anche i valori fondamentali di Hydro – Cura, Coraggio, Collaborazione - e il Codice di condotta per le nostre attività.

Hydro richiede ai propri fornitori di rispettare i principi stabiliti nel presente documento e di impegnarsi al massimo per garantire il rispetto di standard equivalenti nella propria Supply Chain. A tal fine i fornitori devono stabilire e mantenere un processo di due diligence sulla sostenibilità, coerente con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP), le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e le relative linee guida.¹ La due diligence per la sostenibilità è una metodologia riconosciuta per identificare, prevenire, mitigare e tenere conto dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente nelle operazioni delle aziende e nelle loro catene del valore.

Il presente Codice di condotta è rivolto all'intera catena di fornitura di Hydro e include fornitori, venditori, appaltatori, commercianti, consulenti e agenti (di seguito il Fornitore).

Il Fornitore dovrà sempre rispettare, come minimo, tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

1. PRATICHE COMMERCIALI

Corruzione, concussione e condotta commerciale impropria

Il Fornitore non deve impegnarsi o essere complice, né incoraggiare alcuna attività, pratica o condotta che possa costituire un reato o violazione di qualsiasi legge applicabile in materia di corruzione e concussione.

Il Fornitore non deve, al fine di ottenere o mantenere affari o altri vantaggi nello svolgimento di attività commerciali, offrire, promettere o fornire beni di valore o un vantaggio indebito a dipendenti pubblici o terzi per influenzare tali persone ad agire o astenersi dall'agire in relazione allo svolgimento dei propri compiti. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il vantaggio venga offerto direttamente o indirettamente.

Il Fornitore non deve avviare o incoraggiare pagamenti incentivanti per conto di Hydro, né direttamente né indirettamente.

Il Fornitore non deve richiedere, accettare o ricevere beni di valore o vantaggi non dovuti che possano influenzare le proprie decisioni, né prendere parte o cercare di influenzare alcuna decisione in presenza di circostanze, fattori o rapporti correlati (commerciali, personali, economici o di altro tipo) che possano dare

luogo a un conflitto di interessi reale o percepito.

Il Fornitore non deve offrire, promettere, donare, richiedere o accettare regali, favori o ospitalità che siano più che modesti, sia in termini di valore e frequenza, o che siano inappropriati per quanto riguarda il tempo e il luogo. Il Fornitore non deve offrire, donare, richiedere o accettare regali, favori o ospitalità in relazione alle gare d'appalto o nei processi di negoziazione/aggiudicazione.

Concorrenza

Il Fornitore non deve stipulare, cercare di stipulare o altrimenti intraprendere alcuna forma di accordo, disposizione o attività che possa costituire una violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di concorrenza.

Riciclaggio di denaro

Il Fornitore deve opporsi con decisione a tutte le forme di riciclaggio di denaro e deve adottare misure volte a impedire che le proprie transazioni finanziarie vengano utilizzate da altri per il riciclaggio di denaro o per il terrorismo finanziario.

¹ Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali sono ulteriormente attuate nelle *Linee guida di due diligence dell'OCSE per la condotta aziendale responsabile* (2018) e nelle linee guida specifiche per il settore.

Sanzioni commerciali

Il Fornitore deve ottemperare alle sanzioni commerciali pertinenti all'impegno con Hydro.

Privacy dei dati

Il Fornitore è tenuto a rispettare la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

2. DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO**Diritti umani**

Il Fornitore è tenuto a rispettare e sostenere i diritti umani dei singoli e collettivi nel contesto delle sue attività. Il Fornitore deve intraprendere le azioni appropriate per valutare, prevenire e porre rimedio ai potenziali impatti negativi sui diritti umani come previsto dagli strumenti internazionali in materia.

Orari di lavoro

I Fornitori devono rispettare le leggi, i regolamenti e le norme nazionali applicabili in materia di orari di lavoro, inclusi gli orari di lavoro straordinario, le festività e le ferie retribuite.

Lavoro minorile

Il Fornitore non deve avvalersi del lavoro di bambini di età inferiore a 15 anni o di eventuale età minima superiore in base alle leggi applicabili. I giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni non devono svolgere lavori pericolosi.

Qualora si riscontri la presenza di bambini al lavoro nei locali del Fornitore e in mancanza di conformità alle eccezioni della convenzione ILO in merito al lavoro minorile (n. 138), dovranno essere immediatamente adottate misure atte a porre rimedio alla situazione nel migliore interesse del bambino.

Lavoro forzato

Il Fornitore non deve impiegare il personale contro la propria volontà o richiedere di presentare documenti di identità o depositi (finanziari, inclusa la commissione di reclutamento o altro) come condizione per il suo impiego. Tutto il personale è libero di lasciare il proprio posto di lavoro dopo aver dato un ragionevole preavviso.

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Il personale del Fornitore deve godere della libertà di radunarsi o associarsi in modo pacifico e nessuno può essere obbligato a far parte di un'associazione. Il Fornitore è tenuto a rispettare il diritto del personale a partecipare ai sindacati e di essere rappresentato nelle contrattazioni collettive in linea con le leggi applicabili e le convenzioni OIL. Nei Paesi in cui la legge applicabile limita tali diritti, devono essere sostenuti mezzi di associazione alternativi per il personale.

Condizioni di impiego

Il Fornitore deve garantire che al proprio personale sia fornita una descrizione scritta dei termini e delle condizioni di impiego in una lingua a esso comprensibile.

Retribuzioni e benefit pagati per una settimana lavorativa standard devono soddisfare, come minimo, gli standard legali nazionali o di settore, a seconda di quale sia il valore più elevato. Stipendio: le retribuzioni devono essere sufficienti a coprire le esigenze di base e a fornire un certo reddito discrezionale.

I pagamenti dovranno essere effettuati tempestivamente, in sede di gara d'appalto legale e integralmente documentati.

Non discriminazione e pari opportunità

Il Fornitore non deve sostenere alcuna forma di discriminazione o molestia per, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, etnia, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale. Il Fornitore deve promuovere la parità di opportunità o trattamento nell'impiego e nell'occupazione.

Nessuna molestia

Tutto il personale deve essere trattato con rispetto e dignità e il Fornitore deve rifiutarsi di tollerare qualsiasi trattamento inaccettabile o degradante, come violenza psicologica, molestie sessuali o comportamenti discriminatori, oppure linguaggio o contatto fisico che abbiano una connotazione sessuale, coercitiva, minatoria, finalizzata all'abuso o allo sfruttamento. Non sono accettate forme di punizione fisica.

Comunità locali

Ove rilevante per le operazioni del Fornitore, devono sempre essere rispettati i diritti e l'integrità delle comunità locali, delle persone indigene o di altri gruppi legati alla tradizione. Il Fornitore è tenuto a rispettare diritti quali cultura, costumi e tradizioni delle comunità locali.

Il Fornitore deve ridurre al minimo il trasferimento del personale valutando alternative di progetto fattibili.

Per i lavori che possono avere un impatto significativo sulle aree del territorio abitate o utilizzate da popolazioni indigene o da altri gruppi della tradizione, il Fornitore è tenuto a consultare e a collaborare con le persone interessate in linea con la Convenzione OIL 169.

Forze dell'ordine

Il Fornitore deve operare in linea con i Principi volontari in materia di sicurezza e diritti umani quando è coinvolto con fornitori di servizi di sicurezza pubblici o privati.

Minerali provenienti dai conflitti

Nella misura applicabile alle operazioni del Fornitore, deve essere prevista una politica e una procedura in forma scritta per evitare di acquisire consapevolmente minerali provenienti da zone di conflitto o minerali estratti in modo non sostenibile e a costi ambientali e sociali elevati.

Procedura di whistleblowing

Il Fornitore deve garantire al personale procedure adatte per presentare le proprie perplessità o richiedere informazioni relative alle sue operazioni commerciali.

3. SALUTE E SICUREZZA

Il Fornitore dovrà garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutto il personale e seguire gli standard normativi e le norme di settore in vigore per ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza. Ciò deve comprendere la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, agli standard internazionali e alle convenzioni ILO in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore deve garantire che il proprio personale comprenda i rischi e le pratiche sicure per il proprio lavoro e abbia l'autorità di rifiutare o interrompere il lavoro non sicuro. Quando necessario, il personale deve essere provvisto di dispositivi di protezione individuale adeguati e deve essere formato al loro utilizzo.

Il Fornitore è tenuto a garantire una formazione adeguata e regolare per assicurare che il personale sia adeguatamente istruito in materia di salute e sicurezza.

RIFERIMENTI

- [Standard di prestazione ASI \(Aluminium Stewardship Initiative\)](#)
- [Convenzione sui diritti del bambino](#)
- [10 principi del International Council on Mining & Metal \(ICMM\)](#)
- [Convenzioni fondamentali ILO sul lavoro](#)
- [Convenzione sui popoli indigeni e tribali n. 169](#)
- [Linee guida OCSE per le imprese multinazionali](#)
- [Dichiarazione ONU sui diritti delle persone indigene](#)
- [Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite](#)
- [Principi guida dell'ONU in materia di imprese e diritti umani](#)
- [Principi volontari sulla sicurezza e sui diritti umani](#)

Laddove il Fornitore offra alloggi per il personale proprio o dei subfornitori, questi devono essere puliti, sicuri e soddisfare le esigenze di base del personale e, se del caso, delle loro famiglie.

4. AMBIENTE E CLIMA

Il Fornitore deve garantire che le proprie attività siano conformi alle leggi, ai regolamenti, agli accordi legali e ai permessi delle proprie strutture per quanto riguarda la loro collocazione geografica.

Il Fornitore si impegna a ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente e sul clima delle proprie attività, della propria catena di approvvigionamento, dei propri prodotti e servizi. Nella misura applicabile alle operazioni del Fornitore, questi deve dimostrare una metodologia consolidata per l'identificazione e la mitigazione dei rischi ambientali materiali. Questa valutazione deve includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi correlati a: biodiversità, uso di acqua e suolo, gestione dei rifiuti, gestione chimica, qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua, emissioni di gas serra, efficienza energetica, rischio climatico fisico e catena di approvvigionamento.

Il Fornitore cercherà di implementare nelle proprie attività tecnologie e processi che promuovano l'uso sostenibile delle risorse naturali e la gestione sicura di rifiuti e sostanze chimiche e riducano l'impatto sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici.